

VERBALE DI ACCORDO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI VERONA

Il 14 novembre 2008 presso la sede di Confcommercio Verona

TRA

Confcommercio Verona rappresentata dal Presidente sig. Fernando Morando, dal Direttore Generale sig. Giorgio Sartori con l'assistenza del dott. Moreno Festi

E

FISASCAT CISL di Verona rappresentata dal Segretario Provinciale sig. Silvano Pandolfo

UILTUCS UIL di Verona rappresentata dal Segretario Provinciale sig. Cesare Ierulli

PREMESSO CHE

- il rinnovo del C.C.N.L. per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi del 18 luglio 2008 ha previsto che nell'ambito della contrattazione di secondo livello possano essere concordate modalità di attuazione del riposo settimanale di cui all'art.9, comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003;
- il medesimo rinnovo del C.C.N.L. per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi ha delegato la disciplina del lavoro domenicale alla contrattazione di secondo livello
- le parti, al fine di migliorare il livello di competitività, produttività ed efficienza organizzativa delle aziende del settore, intendono disciplinare le materie di cui sopra conformemente alle indicazioni contenute nell'articolo "...lavoro domenicale" del predetto rinnovo del C.C.N.L. per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi
- con il presente Verbale di accordo territoriale per la provincia di Verona le parti hanno inteso esaurire la procedura di contrattazione prevista dall'articolo "...lavoro domenicale", quarto comma, del rinnovo del C.C.N.L. per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi del 18 luglio 2008, rendendo pertanto non applicabile la disciplina transitoria prevista dai commi quinto e sesto del medesimo articolo

tanto premesso tra le parti si conviene quanto segue:

1. Fermo restando che, fatte salve le eccezioni previste dalla legge, la domenica viene considerata a tutti gli effetti come giorno di riposo settimanale, il presente accordo viene attuato al fine di definire criteri certi di programmazione delle aperture domenicali, nonché di dimensionamento degli organici necessari per garantire alle imprese, nel rispetto delle condizioni dei lavoratori, la certezza di avere, durante l'apertura in deroga, il personale dipendente necessario ad effettuare le operazioni di vendita.
2. Per quanto riguarda il personale dipendente a tempo pieno che abbia il riposo settimanale normalmente coincidente con la domenica, nella programmazione dello svolgimento dell'attività lavorativa nelle giornate di deroga stabilite dalle Amministrazioni locali ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n. 114/98, laddove le condizioni organizzative aziendali lo consentano, si dovrà tener conto prioritariamente e preventivamente della volontarietà della prestazione da parte dei singoli lavoratori, nonché della rotazione e alternanza della presenza tra i lavoratori a parità di mansioni. Qualora la volontaria disponibilità espressa dai lavoratori non fosse sufficiente a garantire il presidio necessario, si ricorrerà anche a personale individuato dall'azienda all'interno del negozio o punto vendita


seguendo criteri di rotazione e alternanza della presenza, che garantiscano una equa distribuzione dei carichi di lavoro tra tutto il personale, al fine della gestione delle aperture in deroga.

3. Le parti, al fine di sopperire alle necessità organizzative dettate dalle aperture nelle giornate di deroga e per garantire la rotazione e l'alternanza del personale stabiliscono che i rapporti di lavoro a tempo parziale di cui all'art. 69, secondo comma, del C.C.N.L. per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi potranno essere realizzati anche nella giornata di domenica oppure ripartendo l'orario di lavoro previsto dal CCNL tra le giornate di sabato e di domenica con orario giornaliero di quattro ore. Tale possibilità di assunzione viene estesa ai disoccupati da più di dodici mesi. Le prestazioni lavorative svolte di domenica verranno retribuite con la maggiorazione prevista al punto 8. del presente accordo. I rapporti di lavoro di cui sopra saranno attivabili esclusivamente previo parere vincolante di conformità dell'Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona.
4. Ferma restando la garanzia del presidio necessario di cui ai punti precedenti, l'organizzazione del lavoro nei giorni domenicali, predeterminati dall'azienda ai sensi degli art. 11 comma 5, 12 e 12 del D. Lgs. n. 114/98, sarà oggetto di esame congiunto tra datore di lavoro e dipendenti, ovvero con le R.S.U. / R.S.A. laddove costituite, al fine di consentire una concreta applicazione dei criteri indicati ai punti 1., 2. e 3. del presente accordo.
5. Non saranno tenuti ad assicurare le prestazioni di cui al presente accordo i lavoratori rientranti nei casi sotto elencati:
 - le madri, o i padri affidatari, di bambini di età fino a tre anni;
 - le madri e i padri adottivi di bambini fino al terzo anno dal momento dell'ingresso in famiglia;
 - i lavoratori che assistono portatori di handicap conviventi o persone non autosufficienti titolari di assegno di accompagnamento conviventi;
 - donne in gravidanza dal momento del concepimento fino al momento dell'assenza per maternità obbligatoria.
6. In relazione a quanto previsto dai punti precedenti ai lavoratori che hanno il riposo settimanale normalmente coincidente con la domenica e che non beneficiano di trattamenti economici o di maggiorazioni di miglior favore comunque acquisiti, verrà riconosciuta la sola maggiorazione del 30% sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 185 del C.C.N.L. per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi per ciascuna ora di lavoro prestata di domenica. Tale maggiorazione è omnicomprensiva e non cumulabile e decorre dalla data di sottoscrizione del presente accordo. Per l'anno 2009 la predetta maggiorazione viene stabilita nella misura del 35%, per l'anno 2010 nella misura del 40% e per l'anno 2011 nella misura del 45%.
7. Nei periodi delle Festività Natalizie (mese di dicembre) e Pasquali (Domenica delle Palme, Lunedì dell'Angelo) per il lavoro prestato nei giorni festivi e nel giorno di riposo settimanale viene riconosciuta la maggiorazione del 45%.
8. Fermi restando le maggiorazioni e i trattamenti economici di miglior favore comunque acquisiti, ai lavoratori che abbiano il riposo settimanale fissato in un giorno diverso dalla domenica, sarà riconosciuta la sola maggiorazione omnicomprensiva e non cumulabile del 15% a partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo, del 20% a partire dal 1° gennaio 2009 e del 30% a partire dal 1° gennaio 2010, sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 185, per ciascuna ora di lavoro effettivamente prestata di domenica.
9. Le maggiorazioni di cui al presente accordo sono assorbite, fino a concorrenza, da eventuali trattamenti già in atto in materia di lavoro domenicale e sono comunque escluse dalla retribuzione di fatto di cui all'art. 187 del C.C.N.L. per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi.


10. Fermi restando le maggiorazioni e i trattamenti economici di miglior favore comunque acquisiti, per le ore di lavoro straordinario prestate di domenica troverà applicazione la disciplina di cui all'art. 132.
11. Le Parti convengono che le maggiorazioni retributive di cui al presente accordo rientrano nelle ipotesi di cui all'art. 1, lett. c) del D.L. 93/2008 ed eventuali successive normative aventi le medesime finalità.
12. Le parti, in relazione a quanto previsto dall' art. 11 del D. Lgs. N. 114/1998, concordano sull'opportunità della chiusura totale delle attività commerciali per le giornate del 25 dicembre, del 1 gennaio, della domenica di Pasqua e del 1 maggio. Con ciò dichiarano di voler fornire agli operatori commerciali, ai lavoratori dipendenti nonché alle Amministrazioni Comunali la norma per un comportamento omogeneo.
13. Il presente accordo territoriale avrà validità fino al 31 dicembre 2010. Le parti si danno atto che qualora nel periodo di validità del presente accordo intervenissero modifiche legislative o contrattuali relative alle materie trattate, verranno effettuati appositi incontri al fine di armonizzare il presente accordo alle normative eventualmente modificate.
14. Le parti si impegnano a continuare l'opera sin qui svolta nei confronti degli Enti e delle Amministrazioni Comunali in relazione alle deroghe previste dal D. Lgs. N.114/98.
15. Ai fini di quanto previsto dalle normative vigenti copia del presente accordo verrà notificata alle sedi provinciali dell' INPS, dell' INAIL ed alla Direzione Provinciale del Lavoro di Verona.

Letto, confermato e sottoscritto

CONFCOMMERCIO VERONA



FISASCAT CISI



UILTUCS UIL

